



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE "ULMScuola"

TITOLO I – Denominazione – Sede - Scopi

ARTICOLO 1

(Costituzione, denominazione e sede)

- 1) È costituita un'associazione denominata "UNIONE LAVORATORI MONDO SCUOLA", in sigla "ULMScuola" e di seguito indicata come "ULMScuola" e/o "Associazione".
- 2) La ULMScuola è Organizzazione Sindacale, senza fini di lucro. Essa è costituita dal personale (impiegato nel pubblico e nel privato) dirigente, direttivo, docente, educativo, dagli alunni e dagli studenti di ogni ordine e grado scolastico e universitario, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, comunque impegnato nella scuola, nelle università, nelle istituzioni AFAM, nelle istituzioni educative, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e nella formazione professionale, indipendentemente dalle convinzioni politiche e religiose, per la promozione e la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e di libertà affermati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
- 3) La ULMScuola è indipendente da qualsiasi istituzione statale, confessione e partito politico.
- 4) La ULMScuola ha la propria sede nazionale, legale e amministrativa nel comune di Casoria (Na) alla Via Mattia Preti 19 e assume ordinariamente la denominazione di "ULMScuola".
- 5) La ULMScuola svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Repubblica Italiana, nei territori degli Stati sovrani aderenti all'Unione Europea e nel resto del mondo.
- 6) Il Consiglio Nazionale ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale esclusivamente nell'ambito di uno dei comuni della Città Metropolitana di Napoli, nonchè istituire uffici o rappresentanze sia in Italia che all'estero per svolgere attività di promozione, sviluppo e incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'ULMScuola stessa.
- 7) L'Associazione riconosce nella testata giornalistica denominata "ULMSCUOLA NEWS", il proprio organo di stampa ufficiale, così come indicato al successivo art. 11.



ARTICOLO 2

(Scopi e obiettivi)

- 1) La ULMScuola non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità di utilità sindacale, sociale, culturale, politica e formativa.
- 2) La ULMScuola si prefigge:
 - a) di intervenire attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, in ogni sede, pongano in discussione il ruolo e i comuni interessi dei lavoratori;
 - b) di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi morali, giuridici ed economici, individuali e collettivi, dei propri aderenti, al fine di migliorarne la formazione, le condizioni professionali, giuridiche ed economiche e il prestigio sociale;
 - c) di tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione di iniziative anche sindacali e culturali;
 - d) di collegare i lavoratori alla problematica sociale e politica del mondo del lavoro e della società civile;
 - e) di promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti; valorizzare la formazione universitaria dei docenti di ogni ordine, grado e istituzione a tutti i livelli, dalla selezione iniziale all'abilitazione, dal reclutamento a tempo determinato o indeterminato alla progressione di carriera, e promuovere uno stato giuridico dei docenti che valorizzi anche il ruolo dei formatori; in tale contesto promuove l'ente formativo "Associazione Culturale Nuvole di Ardesia";
 - f) di difendere la libertà dell'insegnamento e la professione docente, promovendo il confronto dei diversi orientamenti politici e culturali. Essa si porrà come interlocutrice su ogni iniziativa legata agli interessi diretti e indiretti del mondo dell'istruzione, della ricerca e della conoscenza ai fini di una migliore funzionalità del servizio offerto, della tutela e della promozione dell'autonomia professionale;
 - g) di attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la ULMScuola può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate o partecipanti. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali e usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi;
 - h) di contribuire ad affermare la dimensione europea dell'istruzione, anche attraverso



- la partecipazione ad altre similari realtà associative internazionali, favorendo lo scambio di idee ed esperienze ed il confronto tra i diversi modelli organizzativi;
- i) di promuovere l'organizzazione di iniziative volte ad estendere le conoscenze professionali dei docenti e a favorirne il perfezionamento professionale e culturale;
- 3) Per la realizzazione degli scopi previsti dal presente articolo la ULMScuola si conforma, a tutti i livelli organizzativi, alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) La durata dell'Associazione, salvo impedimenti che ne dovessero estinguere le attività, è illimitata.

ARTICOLO 3

(Autonomia di azione)

- 1) La ULMScuola potrà aderire o federarsi con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi e stipulare convenzioni con università, accademie, conservatori, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni, nazionali e internazionali.
- 2) La ULMScuola, pertanto, svolge la propria attività:
 - a) dandosi una struttura organizzativa, che, nel rispetto dell'autonomia delle strutture periferiche, realizzi il coordinamento dell'azione delle stesse, secondo un unico e coerente indirizzo;
 - b) curando i contatti con le Organizzazioni sindacali degli altri Paesi;
 - c) sensibilizzando, attraverso la stampa ed ogni altro mezzo di informazione e di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei lavoratori, nonché della propria azione sindacale;
 - d) presentando, a ogni livello di rappresentanza elettiva dell'istruzione e della ricerca, anche proprie liste di candidati e individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le finalità statutarie e di promuovere anche interventi atti a sostenere i soci in difficoltà;
 - e) organizzando seminari, incontri, convegni, dibattiti, attività di studio, di ricerca, di formazione ed aggiornamento;
 - f) promuovendo servizi di carattere assistenziale, editoriale, stampa e distribuzione di informazione della cultura professionale e delle iniziative della stessa, anche attraverso la pubblicazione on-line di periodici;
 - g) elaborando piattaforme contrattuali e partecipando, avendone i titoli, alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro.



ARTICOLO 4

(Convenzioni)

- 1) La ULMScuola può sottoscrivere convenzioni che forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale, legale e diretta alla formazione.

ARTICOLO 5

(Adesione alla ULMScuola)

- 1) Possono far parte della ULMScuola tutti gli studenti e gli alunni di ogni ordine e grado scolastico e universitario; tutti i lavoratori, in servizio o in quiescenza, della scuola, dell'università, dell'AFAM e della formazione professionale, nelle istituzioni scolastiche, culturali, educative e formative, pubbliche e private, in Italia ed all'estero, statali, paritarie e non paritarie, afferenti agli specifici comparti di contrattazione.
- 2) Possono aderire, altresì, coloro che svolgono attività di ricerca e formazione nel campo dell'istruzione, della formazione, della conoscenza e della ricerca, nonché altre professionalità della scuola.

ARTICOLO 6

(Iscrizione al Sindacato)

- 1) L'iscrizione al Sindacato avviene mediante sottoscrizione - ai sensi delle vigenti disposizioni - di delega per la trattenuta sulla retribuzione di un'aliquota percentuale, che viene fissata dalla Direzione Nazionale.
- 2) L'iscrizione diretta è consentita esclusivamente agli studenti e agli alunni di ogni ordine e grado e universitario; ai supplenti saltuari; ad aspiranti in attesa di primo impiego nella scuola e/o università statale e ai lavoratori precari della formazione professionale e delle scuole e istituzioni culturali ed educative paritarie e non paritarie, ivi comprese le università private, previo versamento di quota annuale fissata dalla Direzione Nazionale.
- 3) La quota dell'iscrizione viene fissata annualmente dalla Direzione Nazionale.
- 4) L'iscrizione è consentita altresì a lavoratori in attività di servizio appartenenti ad altre categorie professionali, previa delibera della Direzione Nazionale.
- 5) L'iscritto che non sia in regola con i versamenti dei contributi sindacali non può esercitare alcun diritto previsto dal presente statuto e connesso con l'iscrizione stessa.
- 6) Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene espresso, per gli iscritti appartenenti alla categoria degli studenti ancora minorenni, dai genitori o dai tutori legali di essi, secondo i criteri e le modalità indicate nel Regolamento Attuativo.



- 7) La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
- 8) Per tutti gli iscritti valgono i principi di democrazia interna ed elettiva delle cariche di cui al presente Statuto.
- 9) Agli iscritti collocati a riposo che rilasciano delega alla ULMScuola si applica il presente Statuto.

ARTICOLO 7

(Tesseramento)

- 1) Il prelievo delle tessere di iscrizione avviene da parte della Direzione nazionale, che provvede ad assegnarle ai Sindacati territoriali sulla base dei flussi delle contribuzioni sindacali.
- 2) Per le operazioni connesse con il tesseramento si osservano le norme previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 8

(Doveri degli iscritti)

- 1) Gli iscritti sono tenuti, oltre che all'osservanza delle norme fissate con il presente Statuto, alla solidarietà sindacale per il conseguimento dei fini cui tende la ULMScuola, in conformità ai contenuti del precedente art. 2 ed alle norme dello Statuto.
- 2) Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall'Associazione, a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione e a impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.
- 3) La qualità di socio si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa, a meno di essere in congedo o in aspettativa;
 - c) espulsione.

TITOLO II - Organi della ULMScuola

Capo I - Classificazione degli organi statutari

ARTICOLO 9

(Organi nazionali)

- 1) Sono organi nazionali della ULMScuola:
 - a) il Congresso nazionale;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) la Direzione nazionale;



- d) il Segretario nazionale;
- e) il Presidente;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei probiviri.

ARTICOLO 10

(Organi periferici)

- 1) Sono organi periferici della ULMScuola, a livello regionale:
 - a) la Direzione regionale;
 - b) la Segreteria regionale.
- 1) Sono organi periferici della ULMScuola, a livello provinciale:
 - a) La Direzione provinciale;
 - b) la Segreteria provinciale.

ARTICOLO 11

(Organi di stampa: direzione e comitato di redazione)

- 1) Sono organi di stampa della ULMScuola un periodico e un'agenzia, denominati "ULMSCUOLA NEWS".
- 2) La direzione degli organi di stampa è affidata dal Segretario a un giornalista professionista o pubblicitario, il quale è assistito nella sua attività dal Comitato di Redazione nominato dalla Direzione nazionale.
- 3) La Direzione nazionale è responsabile collegialmente dell'indirizzo politico degli organi di stampa.

Capo II - Congresso nazionale

ARTICOLO 12

(Attribuzioni del Congresso)

- 1) Il Congresso nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) l'elezione del Presidente;
 - b) l'elezione del Segretario nazionale;
 - c) l'elezione del Collegio dei probiviri;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo generale politico-sindacale e programmatico, organizzativo ed amministrativo che l'Organizzazione deve seguire.

ARTICOLO 13

(Composizione e convocazione del Congresso nazionale)

- 1) Il Congresso è costituito dai rappresentanti eletti dalle rispettive province, secondo modalità stabilite dal Regolamento Attuativo, in ragione di almeno un rappresentante



per ogni provincia attiva, dai membri della Direzione Nazionale, dal Tesoriere, dal Segretario nazionale, dal Presidente e dai Segretari regionali e provinciali.

- 2) Esso è, in via ordinaria, convocato ogni cinque anni dal Presidente e, in via straordinaria, dal Consiglio Nazionale con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti, previo parere favorevole del Presidente e del Segretario nazionale.

Capo III - Consiglio nazionale

ARTICOLO 14

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

- 1) Il Consiglio nazionale è l'organo di direzione della ULMScuola tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della concreta attuazione dei deliberati del Congresso.
- 2) Il Consiglio è convocato su richiesta del Presidente e/o del Segretario nazionale e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- 3) Il Consiglio nazionale può delegare alla Direzione nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti.
- 4) Il Consiglio nazionale provvede all'adempimento delle seguenti attribuzioni:
 - a) deliberare, in coerenza con le linee programmatiche approvate dal Congresso, il piano delle attività dell'Associazione;
 - b) elaborare la relazione annuale sull'istruzione;
 - c) approvare le piattaforme contrattuali proposte dall'Associazione e autorizzare la firma dei relativi contratti;
 - d) proporre, con la maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Presidente e del Segretario nazionale, modifiche allo Statuto;
 - e) approvare, con la maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Presidente e del Segretario nazionale, modifiche ai regolamenti dell'Associazione;
 - f) approvare il rendiconto finanziario, il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuale, dietro relazione del Tesoriere;
 - g) stabilire l'eventuale percentuale della quota associativa spettante alle sezioni regionali e provinciali, dietro presentazione al Tesoriere rispettivamente del bilancio preventivo e consuntivo;
 - h) fissazione delle direttive generali dell'attività sindacale e contrattuale;
 - i) l'approvazione dello Statuto sociale e delle sue modificazioni e integrazioni;

ARTICOLO 15

(Composizione e convocazione del Consiglio nazionale)

- 1) Il Consiglio nazionale è costituito dal Presidente, dal Segretario nazionale, dai



componenti della Direzione nazionale e dagli eventuali Segretari regionali, dai soci fondatori.

- 2) In caso di assenza o di impedimento del Segretario regionale può partecipare ai lavori un delegato della regione da egli indicato.
- 3) Il Consiglio nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, nonché ogni qualvolta la Direzione nazionale, a maggioranza, lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Capo IV - Direzione nazionale

ARTICOLO 16

(Composizione, attribuzioni e convocazione della Direzione nazionale)

- 1) La Direzione nazionale è composta da un minimo di due ad un massimo di otto membri, nominati dal Segretario nazionale che ne fa parte.
- 2) La Direzione nazionale collabora con il Segretario nazionale nell'attuazione del piano delle attività deliberato dal Consiglio nazionale.
- 3) Le delibere e gli atti da essa emanati hanno valore collegiale e a parità di voti, è determinante il voto del Segretario nazionale.
- 4) Ai componenti della Direzione nazionale sono affidate dal Segretario nazionale specifiche deleghe.
- 5) La Direzione nazionale si riunisce, in via ordinaria, per la trattazione di affari correnti e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario il Segretario nazionale, o la metà più uno dei suoi componenti, che fissa altresì, di volta in volta, la data, la sede della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.
- 6) La Direzione nazionale assicura la quotidiana attività sindacale e decide su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza.
- 7) Sono compiti della Direzione nazionale:
 - a) l'individuazione di iniziative tese a sviluppare e consolidare l'Associazione;
 - b) la fissazione di criteri generali per l'attribuzione dei distacchi;
 - c) la trattazione delle questioni a essa delegate dal Consiglio nazionale e l'adozione di provvedimenti di urgenza, in casi e circostanze eccezionali;
 - d) provvede ad amministrare il patrimonio sociale e alla predisposizione del rendiconto annuale di spesa composto da conto consuntivo, da bilancio preventivo e dal rendiconto finanziario nel rispetto della normativa vigente;
 - e) stabilire la misura della quota associativa;



- f) organizzare le riunioni assembleari del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale, secondo i termini, le competenze e le modalità stabilite dal Regolamento Attuativo.

Capo V - Segretario nazionale

ARTICOLO 17

(Segretario nazionale)

- 1) Il Segretario nazionale dura in carica cinque anni, rieleggibile, coordina i lavori della Direzione nazionale e rappresenta la ULMScuola nelle relazioni interne ed esterne, nei rapporti con soggetti terzi e in giudizio.
- 2) Il Segretario nazionale è il rappresentante legale dell'associazione ULMScuola e ne firma gli atti.
- 3) Gli atti e le nomine di diretta competenza del Segretario nazionale assumono valore legale e diventano operativi esclusivamente dopo l'apposizione del visto del Presidente.
- 4) In caso di impedimento o assenza, la rappresentanza legale è delegata al Presidente.
- 5) Al Segretario spetta:
 - a) convocare e presiedere la Direzione nazionale;
 - b) attuare il Piano delle attività e le deliberazioni del Consiglio nazionale;
 - c) nominare e revocare i componenti della Direzione nazionale;
 - d) nominare e revocare il Tesoriere, previo parere favorevole del Presidente;
 - e) mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell'Associazione e la sua capacità rappresentativa;
 - f) designare i Segretari regionali pro-tempore nelle province ove le Sezioni non sono ancora costituite, i quali partecipano a pieno titolo alle riunioni del Consiglio nazionale;
 - g) designare i Segretari provinciali pro-tempore nelle regioni e province ove le Sezioni non sono ancora costituite;
 - h) esercitare la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;
 - i) in caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il componente più anziano della Direzione nazionale.

Capo VI - Presidente

ARTICOLO 18

(Presidente)

- 1) Il Presidente rappresenta il massimo organo di garanzia dell'Associazione rispetto agli



- indirizzi, alle linee programmatiche, ai principi e all'applicazione degli stessi.
- 2) Il Presidente è il garante dello Statuto, rappresenta l'ULMScuola nella sua unità.
 - 3) Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
 - 4) Al Presidente spetta:
 - a) convocare e presiedere il Congresso nazionale;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio nazionale;
 - c) nominare e revocare il Vice Presidente;
 - d) garantire l'applicazione dello Statuto;
 - e) mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale;
 - f) avere la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva, nei soli casi previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del presente Statuto;
 - g) sottoporre al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 20 le controversie nate in seno all'associazione;
 - h) revocare la carica di Segretario nazionale, regionale e provinciale in caso di inadempienza, previo parere favorevole dei Probiviri;
 - i) revocare i componenti della Direzione nazionale, regionale e provinciale in caso di inadempienza, previo parere favorevole dei Probiviri;
 - j) revocare gli atti che si rivelino non conformi al presente Statuto o che presentino caratteri di illegittimità, previo parere favorevole dei Probiviri;
 - k) revocare la carica di Tesoriere in caso di inadempienze, previo parere favorevole dei Probiviri;
 - l) revocare i componenti del Consiglio nazionale in caso di inadempienze statutarie o di azioni e atti impropri, previo parere favorevole dei Probiviri;
 - m) far decadere le assemblee del Consiglio nazionale, della Direzione nazionale, regionale e provinciale in caso di inadempienze statutarie o di azioni e atti impropri, previo parere favorevole dei Probiviri;
 - n) in caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il Vice Presidente da lui nominato tra i componenti del Consiglio nazionale;
 - o) in caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, nei soli casi previsti dalla precedente lettera n, esercita le funzioni di Presidente il socio fondatore più anziano.



Capo VII - Tesoriere

ARTICOLO 19

(Tesoriere, compiti e funzioni)

- 1) Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi finanziari disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi. Partecipa alle riunioni della Direzione nazionale con voto consultivo.
- 2) Il Tesoriere gestisce la tesoreria nazionale e tiene le scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze di tali scritture, elabora il rendiconto annuale di spesa composto da conto consuntivo, da bilancio preventivo e dal rendiconto finanziario nel rispetto della normativa vigente

Capo VIII – Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 20

(Composizione e attribuzioni del Collegio nazionale dei Probiviri)

- 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da due componenti effettivi e due componenti supplenti, eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti alla ULMScuola, che non rivestano cariche in altri organi nazionali dell'Associazione.
- 2) Il Collegio dei Probiviri, è un organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
- 3) Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, le controversie tra i singoli soci e le controversie tra i soci e l'Associazione o suoi organi, con esclusione d'ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
- 4) I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti della ULMScuola, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Capo IX – Organizzazione periferica

ARTICOLO 21

(Organi periferici)

- 1) L'organizzazione periferica della ULMScuola è costituita dalle Sezioni Regionali e dalle Sezioni Provinciali. L'amministrazione delle Sezioni Regionali e Provinciali è demandata al Tesoriere nazionale.
- 2) Le Sezioni Provinciali e Regionali, nel rispetto dei deliberati degli organi statutari nazionali e in conformità al presente Statuto e al Regolamento Attuativo, svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 3) In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi delle Sezioni



Regionali e Provinciali sono dichiarati decaduti dal Presidente che provvede alla nomina di un commissario.

ARTICOLO 22

(Sezioni Regionali e Provinciali)

- 1) Sono Organi della Sezione Regionale della ULMScuola:
 - a) la Direzione regionale;
 - b) il Segretario regionale.
- 2) La Direzione regionale è composta dai Segretari delle Sezioni Provinciali della ULMScuola.
- 3) Alla Direzione regionale spetta:
 - a) eleggere tra i propri membri il Segretario regionale;
 - b) svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale, volte a potenziare la presenza e l'autorevolezza dell'Associazione;
 - c) gestire, in linea con le deliberazioni generali dell'Associazione, le problematiche a dimensione regionale e a garantire, a tale livello, la rappresentanza dell'Associazione.
- 4) Organi delle Sezioni Provinciali sono:
 - a) l'Assemblea provinciale degli iscritti;
 - b) la Direzione provinciale;
 - c) il Segretario provinciale.
- 5) La Direzione provinciale è composta da cinque membri:
 - a) uno nominato dal Presidente;
 - b) uno nominato dal Segretario nazionale;
 - c) tre eletti dall'Assemblea provinciale degli iscritti alla ULMScuola.
- 6) Alla Direzione provinciale spetta:
 - a) eleggere tra i propri membri il Segretario provinciale;
 - b) svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello provinciale, volte a potenziare la presenza e l'autorevolezza dell'Associazione;
 - c) gestire, in linea con le deliberazioni generali della ULMScuola, le problematiche a dimensione provinciale e a garantire, a tale livello, la rappresentanza dell'Associazione.

ARTICOLO 23

(Rappresentanza sindacale d'istituto)

- 1) La rappresentanza sindacale d'istituto è assunta:



- a) dalla RSU eletta nelle liste ULMScuola;
 - b) da altro iscritto della istituzione scolastica.
- 2) La designazione deve essere effettuata dalla Direzione provinciale.
 - 3) Nelle unità scolastiche dove vi sia un solo iscritto, questi assume la rappresentanza sindacale d'istituto, previa designazione da parte della Direzione provinciale.
 - 4) I nominativi dei rappresentanti sindacali devono essere accreditati, presso le istituzioni scolastiche, dalla Direzione provinciale.

Capo X – Organizzazione economica e finanziaria

ARTICOLO 24

(Patrimonio e mezzi economici)

- 1) Per il funzionamento dell'Associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione, nella misura stabilita dalla Direzione Nazionale.
- 2) In sede di scioglimento, di recesso o espulsione, la quota di adesione non è ripetibile, rivalutabile, né trasmissibile. Durante la vita dell'Associazione non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3) Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di essi, annualmente è redatto e approvato un rendiconto economico e finanziario.
- 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili comunque posseduti e/o acquisiti in proprietà dall'Organizzazione, per effetto di compravendita, lasciti o donazioni.
- 5) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione, e l'utilizzazione dei proventi deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- 6) Il patrimonio della ULMScuola può essere costituito:
 - a) da donazioni, lasciti, contributi o altre utilità che perverranno con tale specifica destinazione da parte dei promotori, nonché da parte di tutti coloro che condividendone gli scopi, abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento e che parteciperanno successivamente all'Associazione;
 - b) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, per deliberazione della Direzione nazionale, cui spetta decidere gli investimenti del patrimonio.
- 7) L'Associazione realizza le proprie finalità istituzionali con le seguenti entrate:
 - a) versamenti degli associati;



- b) proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati;
 - c) iniziative editoriali;
 - d) attività di formazione e aggiornamento.
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) contributi ed elargizioni che pervengano da parte di Enti pubblici o privati e/o da persone fisiche, per l'attuazione degli scopi, statutari o per l'esecuzione di particolari progetti;
 - g) proventi derivanti da eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplicazione di attività istituzionali;
 - h) erogazioni dei promotori e dei partecipanti, nonché oblazioni, lasciti e donazioni pervenuti all'Associazione e non destinati a incremento del patrimonio;
 - i) proventi derivanti dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali, nonché dalle somme incassate per eventuali atti di liberalità;
 - j) proventi di manifestazioni ed iniziative promosse (raccolta fondi in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo disponibile, ivi compreso l'istituto del crowdfunding).
- 8) Le uscite sono necessarie al funzionamento dell'Associazione e al perseguimento dei fini istituzionali.
- 9) Sono spese obbligatorie:
- a) le spese generali (di propaganda, di personale, postali, ecc.);
 - b) quelle per la redazione e la pubblicazione degli organi di stampa;
 - c) quelle per l'organizzazione di congressi e convegni e per la relativa partecipazione;
 - d) quelle per le riunioni degli organi statutari;
 - e) quelle per i rimborsi spese e i compensi di cui al successivo comma 10.
 - f) ogni altra spesa comunque finalizzata al raggiungimento dei fini statutari.
- 10) Il Presidente, Il Segretario nazionale, i membri della Direzione Nazionale, il Tesoriere, i membri del Consiglio Nazionale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro mandato, nonché a un compenso, così come stabilito dal Regolamento Attuativo.

ARTICOLO 25

(Entrate degli organi periferici)

- 1) Le entrate finanziarie degli organi periferici sono costituite dall'aliquota percentuale delle quote associative di pertinenza delle stesse, in relazione alla ripartizione decisa dalla Direzione nazionale, nonché da eventuali contributi straordinari e da eventuali elargizioni "una tantum" di iscritti, simpatizzanti o Enti pubblici e/o privati che ad essi



li destinino nella causale di pagamento.

- 2) Nell'ambito delle risorse disponibili, gli organi periferici hanno autonomia di spesa, nei limiti degli scopi statutari.

TITOLO III – Disposizioni finali e generali

ARTICOLO 26

(Scioglimento della ULMScuola)

- 1) L'eventuale scioglimento della ULMScuola potrà essere deliberato soltanto da un Congresso, convocato in sessione straordinaria secondo i criteri, i tempi e i modi descritti nel Regolamento Attuativo, il quale provvederà alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, o ad altra associazione con fini di pubblica utilità, che ha stipulato una convenzione almeno quinquennale oppure enti sostenuti dal sindacato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità all'uopo deliberate.

ARTICOLO 27

(Modifiche statutarie e Regolamento Attuativo)

- 1) Le modifiche statutarie, proposte in seno al Consiglio nazionale, sono avanzate a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti del Consiglio stesso.
- 2) Per il funzionamento dell'Associazione e a integrazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio nazionale approva apposito Regolamento Attuativo proposto dal Presidente.
- 3) Il Consiglio nazionale può predisporre la redazione e l'approvazione di qualsiasi regolamento specifico si ritenga necessario al funzionamento della ULMScuola.

ARTICOLO 28

(Norme transitorie)

- 1) Il Regolamento Attuativo è emanato dal Presidente e diventa definitivo dopo la delibera del Consiglio Nazionale.
- 2) Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto il Presidente elabora il Regolamento Attuativo e lo sottopone all'attenzione del Consiglio nazionale, che è tenuto ad esprimere il proprio parere per iscritto entro sessanta giorni, trascorsi i quali si riterrà accettato.
- 3) Il presente Statuto troverà applicazione secondo quanto deliberato e definito nel Regolamento Attuativo.